CAMERA DEI DEPUTATI N. 1592

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CRUCIANI, MICHELINI e ROBERTI

Presentata il 7 agosto 1964

Assistenza sanitaria agli invalidi civili

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel corso della passata legislatura il Parlamento, affrontando i problemi relativi al completamento, all'aggiornamento e al perfezionamento della legislazione in materia di previdenza e di assistenza, è andato via via estendendo i provvedimenti a categorie sempre più vaste in maniera che oggi – e qui non è il caso di soffermarsi sull'adeguatezza o meno delle singole forme assistenziali – ne beneficiano tutti i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi, quali i coltivatori diretti, gli artigiani, i commercianti e molte categorie di pensionati.

L'Istituto nazionale assistenza malattie assunse gli ex lavoratori dell'industria, commercio, credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati, gli ex lavoratori agricoli, gli ex lavoratori a domicilio, gli ex addetti ai servizi domestici familiari, apprendisti e pescatori addetti alla piccola pesca, i pensionati che durante la loro attività erano assistiti da Casse mutue e organizzazioni aziendali operanti di fatto e non ancora presi nell'I.N.A.M., gli ex dipendenti da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, i pensionati della Cassa di previdenza marinara, i titolari di pensione ai superstiti dei lavoratori appartenenti alle categorie già indicati, gli ex dipendenti da associazioni sindacali e partiti politici, gli artigiani ed i piccoli commercianti titolari d pensione I.N.P.S. per attività svolta alle dipendenze di terzi che abbiano optato per l'assistenza dell'I.N.A.M. ed altre categorie ancora.

La nostra parte politica ha sempre sostenuto che l'assistenza deve essere attribuita come conseguenza di una prestazione di attività ed ha sempre operato di coseguenza, come quando ha sostenuto la necessità della integrale occupazione o come quando ha sostenuto la necessità di addivenire alla assunzione obbligatoria degli invalidi rendendosi anche promotrice di iniziative in tal senso.

Ecco alcune delle leggi che rappresentano il raggiungimento di altrettanti obiettivi:

21 agosto 1921, n. 1312, per i mutilati ed invalidi militari e civili di guerra;

3 ottobre 1947, n. 1922 per i mutilati ed invalidi del lavoro;

5 ottobre 1962, n. 1539, per i mutilati ed invalidi civili;

24 febbraio 1958, n. 142, per i mutilati ed invalidi per servizio.

Tra le categorie citate gli invalidi civili non hanno diritto, allo stato attuale, né a pensione né all'assistenza.

Il Governo si è impegnato, nei loro confronti, ad assicurare un assegno mensile per i non collocati a partire dal 1° gennaio 1965. Rimane in piedi la questione irrinunciabile dell'assistenza.

Qualche cosa d'analogo è stato fatto in passato, anche se in maniera inadeguata, per i poliomielitici, con la legge 10 giugno 1940, n. 932, per i discinetici e così via, ma oggi dobbiamo assolutamente prendere in considerazione le migliaia di invalidi civili non assistiti per i quali si pongono problemi che, se affrontati tempestivamente, possono pro-

vocare miglioramento o l'eleminazione, addirittura, delle cause dell'invalidità. Sarebbe indispensabile provvedere: *a*) assistenza sanitaria appena individuato il male, protesi da ricoverare per i malati in via di sviluppo; *b*) recupero fisico per gli offesi negli arti; *c*) riabilitazione professionale dopo il recupero fisico.

Il Gruppo del M.S.I. pose queste questioni all'attenzione del Parlamento anche nella passata legislatura: si giunse allora anche alla unificazione delle proposte presentate (tra cui quella dell'onorevole Michelini ed altri) che però non giunsero all'approvazione malgrado la serietà dell'impostazione che, partendo dall'aspetto sanitario, arrivava a quello della occupazione per i recuperabili ed all'assegno di pensione per i minori, gli anziani e gli irrecuperabili.

Fu risolto, almeno formalmente, il problema del collocamento obbligatorio degli invalidi, con l'approvazione della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, che putroppo è rimasta quasi del tutto inoperante a causa della lentezza delle visite per il riconoscimento dell'invalidità (la percentuale dei « visitati » è modestissima), lo scarso interessamento degli uffici di collocamento per la sistemazione degli invalidi disoccupati. A questo proposito sono rimaste inascoltate tutte le categorie, malgrado ad esse sia stato dato il più completo appoggio di quasi tutti i Gruppi parlamentari.

L'applicazione della legge per il collocamento obbligatorio ed anche l'approvazione dei disegni di legge per la pensione non risolverebbero tutti i problemi e per questi motivi si impone la necessità di una iniziativa per un aspetto non certo meno importante quale quello dell'assistenza sanitaria che per molti versi riveste un aspetto prioritario.

La perfetta conoscenza da parte dei colleghi tutti del problema ci esime da una ulteriore illustrazione e ci consente di rinviarli all'esame degli articoli sui quali, ne siamo convinti, vorrano esprimere il loro parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli invalidi civili è concessa l'assistenza ospedaliera, specialistica, farmaceutica e protetica.

ART 2.

Hanno diritto all'assistenza gli invalidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3 della legge 5 ottobre 1963, n. 1539, e quelli dichiarati dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 5 della predetta legge, non recuperabili e non collocabili che non rientrino nella competenza della legislazione assistenziale vigente e che non abbiano un reddito superiore al minimo imponibile per l'imposta complementare.

ART. 3.

L'attuazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro cui fanno capo la vigilanza degli Istituti esistenti per l'assistenza.

L'onere sarà coperto dalle maggiori entrate degli Istituti preposti alla assistenza a causa degli aumenti di gettito delle percentuali dovute sui salari per l'assistenza.

Il Ministero del lavoro emanerà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i decreti applicativi anche relativamente:

a) al censimento degli invalidi ed alla tenuta degli elenchi degli aventi diritto alla assistenza;

b) a stipulare tutte le convenzioni necessarie con ospedali, con Enti e centri di riabilitazione per l'attuazione della presente legge.